

Schema di Contratto di Sponsorizzazione

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno ____ (____) del mese di _____, in Vigevano, in una sala della sede municipale, Corso Vittorio Emanuele II, 25

con la presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 36/2023, da valersi per ogni conseguente effetto di legge, tra le parti sotto indicate:

il Comune di Vigevano, (C.F. N. 85001870188; P.IVA 00437580186), di seguito *Sponsee*, con sede in Vigevano (Pv), Corso Vittorio Emanuele II, 25, rappresentato da Garofalo Paola, che interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali Culturali Educative e Giovanili e pertanto autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del Decreto del Sindaco n. 37/2025;

e

la ditta _____, con sede in _____, Via _____, C.F./P. IVA _____, rappresentata da _____, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante, nel prosieguo denominata *Sponsor*;

Premesso che:

- con Deliberazioni della Giunta Comunale di Vigevano n. 192/2026 e n. 230/2026 sono state formulate le linee di indirizzo per l'attività di organizzazione e gestione delle iniziative per il festeggiamento del Natale e del Capodanno 2026/2027 a Vigevano;

- il Comune, con le suddette Deliberazioni, ha ritenuto opportuno nell'ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di gestione, attivare la sponsorizzazione come possibile risposta efficiente ed efficace alle necessità ed alle esigenze di mantenimento di elevati standard qualitativi e di efficienza dei servizi offerti, senza gravare sui propri bilanci, attraverso la partecipazione e collaborazione di soggetti privati, in conformità alle indicazioni derivanti dalla normativa nazionale;

- l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") recita che *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile"*;

- lo Sponsor, avendo interesse a partecipare all'evento sopracitato al fine di promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria attività, con nota del _____, in risposta all'avviso pubblicato dal Comune volto alla raccolta di manifestazioni di interesse a sponsorizzare l'iniziativa culturale di cui sopra, ha manifestato l'intenzione sostenerlo mediante sponsorizzazione finanziaria;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche Sociali Culturali Educative e Giovanili n. ____ del _____, tale offerta è stata accolta;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione finanziaria a favore del Comune di Vigevano (Sponsee), da parte della società Sponsor delle iniziative natalizie della Città di Vigevano.
2. La sponsorizzazione si attuerà secondo le modalità di seguito descritte

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione dell'evento, prevista per il _____, e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 3 – Obblighi a carico dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga a erogare, entro il _____ l'importo di € _____ oltre ad IVA in favore del Comune di Vigevano
2. Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo sponsor inferiore a quello previsto.
3. Lo Sponsor mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale.
4. Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comune di Vigevano, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.
5. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune di Vigevano da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.
6. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.

Art. 4 – Obblighi a carico dello Sponsee

1. Il Comune di Vigevano concede allo Sponsor, in relazione a quanto indicato all'art. 1, di rendere nota la sponsorizzazione attraverso l'apposizione del marchio dello sponsor su locandine, manifesti ed altri canali pubblicitari, riferiti esclusivamente alle iniziative in oggetto, in base a quanto previsto dall'Avviso Pubblico
2. Resta espressamente inteso tra le parti che il corrispettivo di cui al precedente articolo 3 potrà essere utilizzato dal Comune di Vigevano unicamente per gli interventi descritti all'art. 1.

Art. 5 - Esclusiva

1. Il Comune si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito delle stesse iniziative, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor

Art. 6 – Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del Codice Civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
 - a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 3;

b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune. In tal caso il Comune avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;

c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.

3. Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

4. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 20% del corrispettivo pattuito.

Art. 7 - Responsabilità

1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo *Sponsee* e lo *Sponsor*, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

3. Lo *Sponsor* e lo *Sponsee* si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

4. Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

5. Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello *Sponsee*

Art. 8 - Condizioni e disposizioni generali di contratto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dello *Sponsor* equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

2. Lo *Sponsor*, con la firma del presente contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.

4. Lo *Sponsor* si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

Art. 9 - Controversie

1. Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole senza ricorso all'arbitrato. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente sarà quello di Pavia.

Art. 10 – Forma del contratto

1. Il presente contratto è redatto in un unico originale conservato dal Comune e sarà registrato solo in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che ne richiede l'uso.

Art. 11 - Disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza e pubblicità delle informazioni, incompatibilità ed inconferibilità

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, lo sponsor, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 12- Trattamento dei dati personali

1. Lo sponsor dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR).

2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigevano con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 25 (PV). I dati personali saranno raccolti e trattati in funzione della stipula ed esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

3. Il Comune di Vigevano ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l'Avv. Gabriele Borghi, contattabile tramite mail a dpo@comune.vigevano.pv.it.

La presente scrittura privata letta a video su numero **** pagine a video viene approvata dalle parti che la sottoscrivono in modalità elettronica apponendo la loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per il Comune di Vigevano - Sponsee

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Garofalo

Per lo Sponsor

.....